

## Atto costitutivo e Statuto dell'Organizzazione di Volontariato A.L.P.A.A.

### **Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata**

A – Si sono riuniti i signori generalizzati in calce al presente atto i quali dichiarano di costituire l'Organizzazione di volontariato che opera sul territorio della Regione Lombardia (*ex lege* 266/91) denominata A.L.P.A.A. Associazione Lombarda Protezione Animali e Ambiente, con sede legale in via S. Altamura n. 11 - 20148 Milano (MI), siglabile negli atti con l'acronimo A.L.P.A.A.

B – Il possibile trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché l'istituzione di delegazioni con sedi provinciali in altre località della Regione, potranno essere adottate dal presidente su delibera del Consiglio direttivo senza alcuna variazione del presente atto.

C – La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera assembleare straordinaria dei 3/4 degli associati in ottemperanza al disposto del seguente articolo 18.

### **Art. 2 – Scopi e finalità**

L'associazione A.L.P.A.A. non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale rappresentando i propri ideali a livello territoriale nella Regione Lombardia, che si ispirano – si ribadisce – ai principi di solidarietà sociale e che si prefiggono:

A – Di provvedere alla protezione dell'Ecosistema ed in particolare: agli animali, all'ambiente, alla ecologia; di conseguenza, a tutta la Natura e con l'esclusivo perseguimento di finalità sempre alla insegna della solidarietà sociale.

B – E in particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività:  
- di svolgere efficace propaganda animalista e ambientale, attivando in particolare incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei giovani;

- di impegnarsi per la divulgazione di sani principi Ecologici Animalisti intraprendendo tutte quelle iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione senza interferire con l'attività di altri Enti e Istituzioni;

- di promuovere corsi di formazione, per i propri operatori, per l'espletamento del servizio di Guardia Zoofila, Ambientale, Ittica, Venatoria anche in collaborazione con le pubbliche Istituzioni per la vigilanza sulla osservanza delle leggi nazionali e regionali, dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca: il servizio di tali Guardie è regolato da specifico regolamento regionale dell'A.L.P.A.A. allegato al presente atto;

- di collaborare con i rappresentanti locali dei ministeri dell'Ambiente e della Salute, con la Protezione Civile e Antincendio Nazionale e/o Locale, con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari presenti nel ministero dell'Interno, e con tutte le altre Associazioni, Enti, Istituzioni pubbliche e private; e ciò anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell'Ecosistema e che, in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;

- di attivarsi per ottenere sussidi economici-finanziari, per l'esistenza ed il miglioramento della Associazione stessa attraverso la promozione di attività sportive e culturali, con la nascita di un giornale periodico, stipulando convenzioni con Istituzioni pubbliche e private e quant'altro sia ammesso per legge;

- di reinvestire obbligatoriamente eventuali avanzi di gestione a favore di attività statutariamente previste.

C – Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione in modo determinante e prevalente dalle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

D – Tutte le prestazioni degli aderenti non sono retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente deliberati (per l'anno in corso) dal Consiglio direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

### **Art. 3 – Natura dell'Associazione**

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, e non persegue fini di lucro. La A.L.P.A.A. a seguito dell'iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato si impegna ad utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS in tutte le forme di comunicazione rivolte al pubblico.

### **Art. 4 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale**

A – Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione.

B – L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per il svolgimento delle proprie attività da:

- quote dei tesseramenti di socio
- rendite del patrimonio
- proventi derivanti da azioni promozionali o altro
- rendite di donazioni e lasciti e da eventuali contributi da parte di Enti, Privati ecc.

C – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone per l'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile.

### **Art. 5 – Membri dell'Associazione**

A – Il numero degli aderenti è illimitato e si distinguono nelle seguenti categorie:

- Ordinario
- Sostenitore
- Benemerito
- Onorario.

B – Possono far parte dell'Associazione oltre ai membri fondatori, tutte le persone fisiche che si impegnano a rispettare il presente atto costitutivo/statuto e solo dopo aver presentato domanda di ammissione e ottenuto l'assenso deliberato dal Consiglio direttivo.

### **Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti**

A – L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

B – Il Consiglio direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci previo accertamento dell'avvenuto versamento della quota associativa deliberata annualmente dall'Assemblea.

C – Decadenza dalla qualità di socio:

- per decesso
- per recesso
- per esclusione conseguente a comportamenti contrastanti gli scopi associativi
- per morosità della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto.

D – L'esclusione dei soci è deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio direttivo, ratificato dalla Assemblea dei soci, con procedura che prevede il contraddittorio di fronte a un organo interno/Collegio probiviri (composto ai sensi del susseguente articolo 13).

E – Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

E – Il socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **Art. 7 – Doveri e diritti degli Associati**

A – I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente atto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi interni;
- a tenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

- a versare la quota associativa di cui al prefato articolo.

B – I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (esclusi i soci morosi) per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori, per lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione di tutti i beni mobili e immobili ad altre Associazioni, secondo quanto previsto all'articolo 18;
- ad accedere alle cariche associative (se non morosi);
- ad accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione.

C – Adesione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

### **Art. 8 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei revisori
- il Collegio dei probiviri
- il Delegato provinciale.

### **Art. 9 – L'Assemblea**

A – L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata e presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente e in caso di assenza o impedimento di questi dal consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dall'età.

B – L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- elegge democraticamente il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale
- approva lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le relative variazioni
- delibera l'entità della quota associativa annuale
- ratifica l'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio direttivo, previo accertamento della regolarità procedurale che riconosce il diritto al contraddittorio prevista dall'articolo 6/ D.

C – L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, viene anche convocata per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori nei termini previsti nei seguenti commi: E/F/H ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o almeno la metà dei membri del Consiglio direttivo o di 1/10 degli associati ne facciano richiesta scritta.

D – L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, secondo quanto previsto all'articolo 18.

E – Le convocazioni devono essere effettuate con affissione presso l'albo della sede legale della A.L.P.A.A., e per l'elezione dei membri del Direttivo e del Collegio dei revisori almeno 15 gg, prima dell'adunata assembleare anche con e-mail. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega (non più di due per socio) tutti i soci aventi diritto.

F – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

G – Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno dei presenti.

H – I verbali di ogni riunione assembleare, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e regolarmente registrati.

## Art. 10 – Il Consiglio direttivo

A – Il Consiglio direttivo è formato da tre a cinque membri:

- presidente/tesoriere
- vicepresidente
- segretario
- 2 consiglieri (di questi uno può essere delegato tesoriere dal presidente).

Il Consiglio direttivo resta in carica per cinque anni e tutti i membri sono rieleggibili.

Possano essere eletti membri del Consiglio direttivo esclusivamente i soci che risultano iscritti nel relativo registro dell'Associazione (eccetto i soci morosi).

B – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico gli subentra il primo tra i non eletti e rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea dovrà eleggere un nuovo Consiglio.

C – Al Consiglio direttivo spetta:

- nominare il presidente/tesoriere, il vicepresidente, il segretario;
- esplicitare nell'ambito del territorio della Regione Lombardia (soprattutto per quello della Provincia di Milano di cui *in pectore* il Delegato Provinciale è il presidente regionale *pro tempore* A.L.P.A.A.), i fini istituzionali dell'Associazione attuando di volta in volta le iniziative ed i compiti deliberati dall'Assemblea dei soci;
- redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, rispettivamente entro il mese di ottobre e di marzo nonché le variazioni al bilancio preventivo, che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci;
- deliberare l'istituzione di delegazioni provinciali con sede nella Regione Lombardia dandone mandato per l'esecuzione al presidente regionale A.L.P.A.A., ad eccezione di quella provinciale di Milano di cui allo stesso presidente regionale sono demandate anche le funzioni di coordinamento dell'attività volontaristica di Delegato provinciale; delegazione quest'ultima che in forma perpetua ha sede presso quella regionale, attualmente in via Saverio Altamura n. 11 – 20148 Milano;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci con provvedimento motivato secondo la procedura prevista dal prefato articolo 6/D, nominando di volta in volta l'organo interno/Collegio probiviri composto da cinque membri (di cui due supplenti);
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

D – Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il presidente, o in sua vece il vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

## Art. 11 – Il Presidente

A – Il presidente nominato dal Consiglio direttivo:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne dirige l'attività;
- può nominare il consigliere tesoriere;
- svolge la funzione di tesoriere, se non già delegata;
- istituisce sul territorio Lombardo le delegazioni provinciali deliberate dal Consiglio direttivo, coordinando (con le funzioni *in pectore* di Delegato provinciale) quella di Milano;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Collegio dei probiviri, le assemblee di cui al prefato articolo 9,
- stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute;
- provvede, anche attraverso un suo delegato, alla esecuzione delle deliberazioni;
- in caso di assenza o impedimento del presidente, i relativi poteri sono attribuiti al vicepresidente e in caso di assenza o impedimento di questi dal consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dall'età.

B – Il presidente ha piena facoltà di aprire e gestire conti correnti intestati all'A.L.P.A.A. e in sua vece il consigliere tesoriere da lui delegato.

C – Adempie personalmente, o tramite un suo consigliere delegato, alle incombenze quali:

- scritture contabili, con predisposizione di registro giornaliero di cassa, mastri in entrata e di uscita, suddivisioni nei capitoli di spesa
- registro dei soci
- registro dei verbali del Consiglio direttivo
- registro dei verbali delle Assemblee dei soci
- registro di protocollo della corrispondenza.

### **Art. 12 – Il Collegio dei revisori**

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria, anche esterni alla Associazione, e dura in carica cinque anni. Il Collegio dei revisori, che alla prima riunione elegge il suo presidente, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, ne controlla i consuntivi redigendo una relazione. Il controllo dei documenti contabili può essere effettuato anche da un singolo revisore.

### **Art. 13 – Il Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei probiviri è composto da cinque membri (di cui due supplenti) nominati dal Consiglio direttivo (di volta in volta ci sia la necessità) anche tra i non aderenti, presieduto di diritto dal presidente del direttivo:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et equo* in conformità al disposto del prefato articolo 6/D ed il suo lodo è inappellabile.

### **Art. 14 – Il Delegato provinciale**

Il Delegato provinciale rappresenta l'Associazione nel territorio di competenza per il quale riceve la delega dal presidente regionale su delibera del Consiglio direttivo, cui spetta:

- dirigere e coordinare i corsi di formazione, per i propri operatori, per l'espletamento del servizio di Guardia Zoofila, Ambientale, Ittica, Venatoria concordati ed autorizzati dal presidente regionale A.L.P.A.A. e quant'altro previsto dal regolamento regionale dell'A.L.P.A.A.;
- collaborare con i rappresentanti locali dei ministeri dell'Ambiente e della Salute, con la Protezione Civile e Antincendio Nazionale e/o Locale, con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari presenti nel ministero dell'Interno, e con tutte le altre Associazioni, Enti, Istituzioni pubbliche e private;
- attivarsi per far ottenere all'amministrazione regionale A.L.P.A.A. sussidi economico-finanziari, per l'esistenza ed il miglioramento della Associazione stessa attraverso la promozione di attività sportive e culturali, stipulando convenzioni (previo nulla osta, del presidente regionale) con Istituzioni pubbliche e private e quant'altro sia ammesso per legge;
- redigere entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'esclusione dall'A.L.P.A.A., una relazione annuale dell'opera di volontariato svolta con il progetto delle attività relativo all'anno successivo.

Alla Delegazione sono rimborsate dall'amministrazione regionale, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente deliberati (per l'anno in corso) dal Consiglio direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate che saranno contabilizzate in apposito capitolo del libro mastro tenuto dal tesoriere regionale.

### **Art. 15 – Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa è espletata a titolo totalmente gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2/D.

### **Art. 16 – Intrasmissibilità della quota sociale**

La quota sociale o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

### **Art. 17 – Divieto di distribuzione degli utili**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo le destinazioni o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

### **Art. 18 – Norma finale**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'articolo 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

### **Art. 19 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente atto, si deve fare riferimento alle norme del Codice civile e leggi particolari in materia all'atto dell'applicazione. Si intendono in particolare richiamare tutte le disposizioni di cui alla legge n. 266/91, alla legge Regione Lombardia n.1/2008 ed al d.lgs. n.460/97 in ordine al rispetto di tutti i requisiti richiesti per il volontariato, per il riconoscimento e la qualificazione di ONLUS di questa Associazione, e in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

# A. L. P. A. A.

Associazione Lombarda Protezione Animali Ambiente

## REGOLAMENTO REGIONALE DELLE GUARDIE ZOOFILIE AMBIENTALI ITTICHE VENATORIE

### ARTICOLO 1

#### Coordinamento Regionale

E' costituito il Coordinamento Regionale delle Guardie Zoofile, Ambientali, Ittiche, Venatorie presieduto dal Presidente Regionale con funzioni di Dirigente Generale Regionale, che ne firma gli atti e lo rappresenta in forma ufficiale in tutti i rapporti interni ed esterni. Tale Coordinamento, composto da cinque membri: presidente più due Dirigenti Regionali con funzioni di Dirigente Generale Vicario e due Interprovinciali con funzioni di Dirigente Superiore, procederà alla nomina dei Dirigenti Interprovinciali e Funzionari di Distaccamento che opereranno sul territorio di competenza per il regolare funzionamento del Corpo. Allo stesso modo si occuperà di innalzare qualitativamente il livello di professionalità e di operatività delle Delegazioni territoriali dipendenti, nonché di intraprendere iniziative e valide collaborazioni stabilendo linee di principio e di intesa con gli Uffici delle Amministrazioni territoriali e con le autorità di Pubblica Sicurezza.

Il Coordinamento redigerà e notificherà al CDR un resoconto semestrale sull'attività generale delle Guardie Zoofile, Ambientali, Ittiche, Venatorie indicando il numero delle Guardie per ogni singola Provincia e le rispettive qualifiche riportate, nonché i servizi maggiormente rappresentativi.

I membri del Coordinamento Regionale *de quo* restano in carica i cinque (5) anni di reggenza del Consiglio Direttivo Regionale e sono rinnovabili.

### ARTICOLO 2

#### Compiti del Dirigente Generale Regionale

Il Dirigente Generale Regionale coordina e, sentito il Coordinamento Regionale, istituisce in modo esclusivo i Nuclei Provinciali Operativi e i loro Distaccamenti ricadenti nella giurisdizione di competenza, sovrintendendo a tutte le loro attività operative e sociali. In base a quanto previsto per Statuto:

- cura e sovrintende alla formazione del personale istituendo i relativi corsi nelle varie realtà provinciali secondo le modalità e i programmi approvati e stabiliti dal presente regolamento;
- nomina e presiede di concerto con i Dirigenti Regionali la commissione d'esame per le Guardie Zoofile, Ambientali, Ittiche, Venatorie formata da esperti e autorità;
- propone al Dirigente Regionale (delegato dal Presidente A.L.P.A.A.), di attivarsi presso le Autorità competenti, per il rilascio dei rispettivi decreti individuali di nomina delle Guardie Zoofile, Ambientali, Ittiche, Venatorie dichiarate idonee al relativo servizio di Vigilanza previo superamento dei corsi di formazione tenuti presso le Delegazioni provinciali;
- predispone sentito il parere favorevole del Coordinamento Regionale l'assegnazione delle qualifiche interne e gli incarichi della gerarchia prevista delle Guardie relativamente al proprio territorio, in base alle esigenze locali rappresentate e secondo un'articolata valutazione delle note caratteristiche personali, dello stato di servizio, del titolo di studio e della preparazione personale dimostrata;
- si occupa di tutto quant'altro si renda necessario ai fini della crescita e della rappresentanza del Corpo presso le Pubbliche Istituzioni.

Ai Dirigenti Regionali e Interprovinciali, e ai Funzionari (se Guardie Zoofile, Ambientali, Ittiche, Venatorie) spetta di diritto il decreto di nomina GPG presso tutte le Prefetture ricadenti nella propria competenza territoriale nell'ambito della Regione Lombardia.

### **ARTICOLO 3**

#### **Incorporamento**

La Associazione Lombarda Protezione Animali e Ambiente di seguito A.L.P.A.A. dispone di soci che operano, a titolo volontario e gratuito, in nome e per conto della stessa Associazione. I soci sostenitori che intendono essere impiegati nelle attività operative di vigilanza Zoofila, Ambientale, Ittica, Venatoria e di protezione civile, possono manifestare la propria intenzione di diventare Guardie, redigendo la relativa domanda di ammissione ai corsi di formazione, indirizzandola al Nucleo Provinciale Operativo competente per territorio.

Il Nucleo Provinciale al ricevimento di un cospicuo numero di domande, richiederà al Presidente Regionale (o ad un suo delegato), l'indizione di un corso di formazione a livello provinciale, secondo i dettami statutari.

Qualora la domanda sia accolta, il socio sostenitore aspirante sarà informato dell'accoglimento e previa verifica delle condizioni personali, dovrà frequentare e superare, un corso di formazione teorico-pratico per le materie attinenti il servizio da svolgere, della durata di almeno 60 ore, organizzato dal Dirigente Regionale delegato di concerto con il Nucleo Provinciale Operativo competente per territorio.

Al termine del corso di formazione, si dovrà sostenere un esame di abilitazione, i cui risultati saranno inseriti in un'apposita graduatoria di merito, dalla quale verranno scelti i nominativi di coloro che, ritenuti idonei al servizio, potranno essere proposti per la nomina, secondo le esigenze territoriali, previo comunicazione al Dirigente Generale Regionale o suo delegato.

Gli Allievi Guardie, che hanno superato il corso obbligatorio previsto ottenendo il relativo nulla osta, saranno proposti per la nomina direttamente al Dirigente Regionale delegato, che curerà l'invio della relativa documentazione alle autorità competenti previo comunicazione al Consiglio Direttivo Regionale.

Nel contempo il socio aspirante, divenuto "Allievo Guardia" presterà la propria opera di "tirocinio" in affiancamento ad una Guardia effettiva per un periodo di tempo stabilito dal proprio Dirigente Provinciale, alla fine del quale l'Allievo potrà prestare regolarmente il proprio servizio in qualità di Guardia Zoofila, Ambientale, Ittica, Venatoria entrando a far parte a tutti gli effetti del Corpo Regionale di dette Guardie.

Della nomina e dell'avvenuto rilascio del decreto di GPG, deve essere informato prontamente il Coordinamento Regionale, che ne curerà gli elenchi delle nuove Guardie e di quelle dimissionarie.

Le Guardie possono affiancare gli Organi pubblici e i vari Corpi di Polizia dello Stato e degli Enti Locali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato o delle Regioni, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, Protezione Civile Nazionale, Ordine Militare della CRI, organi di Polizia Locale, ASL ecc.) e in sinergia, provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, alla difesa del patrimonio zootecnico, faunistico, ittico e alla tutela ambientale e di Protezione Civile.

### **ARTICOLO 4**

#### **Guardie**

Le Guardie devono essere soci sostenitori della A.L.P.A.A. e garantire, con impegno sottoscritto, la propria adesione e accettazione delle norme statutarie e del presente regolamento che ne disciplina servizio e comportamento. Esse si assumono tutte le responsabilità civili e penali derivanti dalla loro qualità di Guardia, e in particolare quando il loro comportamento non sia conforme alle direttive ricevute e alle funzioni attribuite dalle leggi, dal Coordinamento Regionale e delle autorità competenti. In tal caso, le guardie saranno sottoposte ai provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 11 del presente regolamento.

Non è concesso alle Guardie svolgere qualsiasi attività lavorativa o di diporto in contrasto con le norme statutarie.

Non è ammesso diventare Guardia, a chi non abbia pieno decoro o decenza della propria persona, e a chi possiede una incompatibile presenza adeguata indossando una divisa.

## **ARTICOLO 5**

### **Nomina**

Le Guardie sono proposte per la nomina direttamente dall'Associazione per tramite del Dirigente Generale Regionale o di un suo delegato, che può richiedere per loro il decreto di nomina prefettizia o provinciale a Guardie Particolari Giurate oppure la nomina diretta da parte degli enti pubblici interessati mediante una delibera di Giunta (se l'ente è il Comune o la Provincia) o dal Consiglio di amministrazione (se l'ente è un Parco Regionale).

La A.L.P.A.A. può stipulare convenzioni tra l'Associazione stessa e detti enti pubblici interessati. Le Guardie, qualunque sia la loro nomina, si impegnano pedissequamente a sottostare e rispettare il presente regolamento.

## **ARTICOLO 6**

### **Nuclei Provinciali Operativi**

Presso tutte le Delegazioni provinciali dell'Associazione, il Dirigente Regionale delegato deve costituire i Nuclei Provinciali Operativi di Guardie nei limiti degli organici previsti dalle esigenze territoriali. I Dirigenti Provinciali avranno cura, laddove se ne presenti la necessità, di chiedere al Dirigente Regionale delegato, l'eventuale istituzione di Distaccamenti Operativi. Il Funzionario di Distacco Operativo redigerà gli ordini di servizio, concordandoli preventivamente con il Dirigente Provinciale.

## **ARTICOLO 7**

### **Compiti delle Guardie**

Il compito delle Guardie non consiste esclusivamente nell'attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi o giudiziari, ma anche e soprattutto nella promozione e nell'educazione della zootecnia e dell'ecologia, materie intese come convinto e civile rispetto degli animali non disgiunto da quello per l'ambiente.

Le Guardie non devono mai indulgere in atteggiamenti che possono prestare il fianco a critiche o lamentele e, a tal fine, devono sempre ricordare che, per la buona riuscita del servizio, è necessario godere della stima e della fiducia della popolazione e che tali fiducie si ottengono solamente tenendo una condotta esemplare sotto ogni punto di vista. In particolare: nel rispetto dell'altrui persona.

Di fondamentale importanza è anche lo scrupoloso rispetto dei diritti e delle libertà che le leggi accordano ai cittadini e di conseguenza quando si rende necessario l'intervento le Guardie, devono agire con prontezza, prudenza e determinazione. Fattori questi che permettono di valutare esattamente le situazioni e di non varcare i limiti tracciati e imposti dalle leggi.

Le Guardie che, in qualsiasi contingenza di servizio, si trovino in numero insufficiente alla occorrenza o prevedano la possibilità di incontrare situazioni di difficoltà o pericolo non devono esitare a richiedere l'intervento e l'assistenza di agenti della Forza Pubblica.

## **ARTICOLO 8**

### **Disponibilità delle Guardie**

Le Guardie offrono la propria collaborazione volontaria e gratuita per l'assolvimento dei compiti loro affidati e per l'espletamento del servizio nei modi e tempi loro indicati attenendosi alle disposizioni impartite dai loro superiori. Esse devono dare disponibilità operativa non inferiore a quattro servizi o non meno di 20 ore mensili. Qualora per motivi personali non potessero assolvere tale impegno, ne devono dare comunicazione scritta al Dirigente Provinciale, fermo restando che detti esoneri non superino i minimi che discrezionalmente saranno indicati, superati i quali saranno soggetti a sanzioni disciplinari. Dovranno essere comunicate per iscritto anche le assenze superiori ai quindici giorni.

Le Guardie devono anche impegnarsi obbligatoriamente a frequentare i corsi di aggiornamento e perfezionamento organizzati dall'Organo Regionale preposto almeno annualmente, che saranno istituiti dall'Associazione anche in collaborazione con enti, istituzioni o autorità pubbliche.

In caso di non assolvimento senza giustificato motivo, il Dirigente Regionale potrà irrogare le relative sanzioni disciplinari, sentito il Coordinamento Regionale.

## **ARTICOLO 9**

### **Disposizioni operative**

Le Guardie usualmente prestano servizio in pattuglie composte da almeno due Agenti al comando di un Capo pattuglia. In casi di particolare urgenza o necessità esse possono operare da sole, ma, a tal fine, devono sempre ottenere l'autorizzazione del Dirigente Provinciale, o suo espresso delegato. Può accadere che si renda necessario l'intervento immediato di una Guardia, anche fuori servizio. In tali circostanze questa deve avvertire al più presto il proprio superiore provinciale o suo espresso delegato, fornendogli anche successivamente un rapporto scritto sull'accaduto.

Le Guardie operano secondo un ordine di servizio firmato dal Dirigente Provinciale o dal Funzionario di Distaccamento, che riporta i nomi delle Guardie e del Capo pattuglia, il tipo di servizio comandato, le località dove questo deve essere svolto, l'ora d'inizio e fine del servizio, il mezzo utilizzato ed i Km. percorsi, una breve relazione sull'attività svolta, l'indicazione di eventuali verbali elevati e di altre Forze dell'Ordine con cui si è collaborato.

Presso ogni Nucleo Provinciale Operativo deve essere tenuto un registro sul quale sono riportati puntualmente i servizi svolti e i nominativi delle Guardie impegnate. I Nuclei Provinciali hanno l'obbligo di inviare ogni semestre, un rapporto scritto sui servizi svolti ed inviarlo anche su supporto informatico, al Dirigente Regionale delegato. Dovranno inoltre, entro il 31 gennaio successivo, inviare la relazione annuale con statistiche dei servizi svolti e sul comportamento e l'operato di ogni singola Guardia. Presso il Nucleo Regionale sarà predisposto un apposito registro destinato a catalogare le relazioni ricevute.

## **ARTICOLO 10**

### **Identificazione delle Guardie A.L.P.A.A.**

Ogni Nucleo Provinciale Operativo, previo parere favorevole del Dirigente Regionale delegato assegna le funzioni e le qualifiche per i loro sottoposti: Funzionari, Graduati e Guardie, rilasciando le tessere di riconoscimento e distintivo di servizio con numero di matricola, i quali riportano:

- dati personali, funzioni e qualifiche ricoperti dalle Guardie secondo l'organigramma interno del Corpo.

Le tessere sono di colore rosso per i ruoli **DIRIGENTI**, azzurro per i **FUNZIONARI**, verde per gli **OPERATORI**.

Le Guardie espletano il proprio servizio vestendo l'uniforme prescritta del Corpo (acquistata a loro spese), oppure, dietro autorizzazione del Dirigente Provinciale, in abiti civili esibendo i distintivi di riconoscimento previsti. Esse, comunque devono sempre essere munite della tessera di riconoscimento che va conservata con la massima cura. L'uniforme e gli abiti civili devono sempre essere in stato tale da potersi indossare senza offendere la dignità del Corpo di appartenenza.

Le Guardie in servizio hanno l'obbligo di aderire a tutte le richieste di intervento ad esse rivolte dalle Forze dell'Ordine, da Istituzioni o da Enti Pubblici fornendo tutta la collaborazione e l'appoggio necessari. Le Guardie devono attenersi al rispetto delle qualifiche e delle funzioni previste dall'organigramma interno del Corpo rispettandone la gerarchia. L'inosservanza di tale disposizione sarà sanzionata disciplinarmente. Esse devono rispettare anche la competenza giurisdizionale per territorio e i compiti d'istituto di loro pertinenza. Qualsiasi abuso commesso in tal senso procurerà conseguenze personali civili o penali oltre a severe sanzioni disciplinari.

Le tessere di riconoscimento saranno prodotte e fornite esclusivamente dall'Organo Regionale preposto. Nessun altro modello di tessera sarà riconosciuto dal CDR A.L.P.A.A.

Le guardie in possesso di tessere difformi dal modello approvato, saranno soggette a provvedimenti disciplinari di cui al successivo articolo 11.

## **ARTICOLO 11**

### **Provvedimenti disciplinari**

I provvedimenti disciplinari a carico degli appartenenti al Corpo sono commisurati alla gravità delle infrazioni commesse e alle loro eventuali conseguenze. Risultano così articolati:

**a)** Richiamo/ ammonizione scritta.

**b)** Sospensione dal servizio con ritiro della tessera personale di riconoscimento e dell'eventuale decreto di nomina per un periodo che sarà determinato dal Coordinamento Regionale.

**c)** Espulsione dall'Associazione e contemporanea radiazione dal Corpo con revoca immediata e definitiva della tessera personale di servizio e dell'eventuale decreto di nomina.

L'assunzione di provvedimenti disciplinari può determinare la sospensione anche a tempo indeterminato, dalle attività di servizio.

## **ARTICOLO 12**

### **Applicazione dei provvedimenti**

Tutti i provvedimenti disciplinari sono redatti dal Dirigente Regionale delegato o da chi ne fa le veci, i quali possono adottare provvedimenti direttamente allorché gli pervengano notizie o prove di comportamenti che ne giustifichino l'applicazione a carico di qualsiasi appartenente al Corpo.

Tra i vari provvedimenti disciplinari può anche essere adottato quello dell'esonero dalla funzione o dalla qualifica che l'appartenente al Corpo rivestiva. I provvedimenti disciplinari possono essere proposti al Dirigente Regionale delegato o a chi ne fa le veci, da tutti gli appartenenti al corpo o comunque da chiunque ne abbia interesse. Il citato Dirigente Regionale o suo delegato verificherà la consistenza dei fatti e adotterà i debiti provvedimenti. Tali provvedimenti saranno comunicati agli interessati sottoposti a provvedimenti disciplinari, i quali avranno dieci giorni per esporre scritti difensivi al Coordinamento Regionale. Quest'ultimo avrà trenta (30) giorni dalla data di presentazione degli scritti difensivi per esprimersi, notificando agli interessati e al CDR, la decisione presa.

## **ARTICOLO 13**

### **Porto delle armi**

Le Guardie in possesso di licenza di porto d'armi corta e/o lunga per difesa personale, previo nulla osta del Dirigente Provinciale, possono portare le armi di loro proprietà durante il servizio, se espressamente autorizzati dallo stesso, che dovrà preventivamente richiedere, motivandolo, il nulla osta al Dirigente Regionale Delegato. La stessa procedura deve essere adottata in caso di nuovo rilascio di porto d'armi. Le Guardie dovranno sempre gestire e maneggiare le proprie armi con la massima attenzione e diligenza rispettando tutte le procedure di sicurezza ed adempiendo a tutte le incombenze, previste a tale proposito, dalla legislazione vigente.

Le Guardie non devono mai dimenticare che il porto di un'arma implica un'enorme responsabilità morale, oltre che penale e civile, e che il suo eventuale utilizzo è previsto dalla normativa vigente esclusivamente in casi di eccezionale gravità e provato pericolo. L'uso improprio o ingiustificato di un'arma comporta gravissime conseguenze personali di carattere penale e civile oltre a pesanti sanzioni disciplinari da parte dell'Organo Regionale preposto a tutela dell'immagine del Corpo e dei suoi appartenenti.

In ogni caso le Guardie autorizzate, devono portare le armi secondo le modalità previste per legge. Come principio generale l'arma corta va portata esposta in fondina chiusa durante il servizio in uniforme, solo e soltanto quando il porto d'armi per difesa personale sia rilasciato in funzione del servizio svolto, oppure se rilasciato ad altro titolo, va sempre occultata durante l'attività svolta in particolare in abiti civili. E' tassativamente proibito qualsiasi atteggiamento esibizionistico collegato al porto dell'arma che deve essere considerata esclusivamente come parte dell'equipaggiamento di

servizio. E' inoltre tassativamente vietato il porto e l'eventuale utilizzo di qualsiasi tipo di armi giocattolo.

## **ARTICOLO 14**


### **Disposizioni finali**

I Dirigenti Provinciali, o loro delegati dovranno far proprio il presente regolamento e consegnarlo alle U.T.G. locali ove richiesto. Le eventuali modifiche richieste dovranno essere inviate al Dirigente Regionale delegato per le valutazioni del caso.

---

Il presente regolamento (redatto su sei pagine controfirmate dal Dirigente Generale Regionale) con le norme in esso contenute, costituisce parte integrante delle indicazioni dello statuto dell'Associazione a cui è allegato, e la sua applicazione è di immediata osservanza. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento ufficiale delle Guardie Zoofile, Ambientali, Ittiche, Venatorie dell'Associazione Lombarda Protezione Animali e Ambiente. I Delegati Provinciali avranno cura di notificare ad ogni socio sostenitore Guardia, il testo integrale del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel regolamento *de quo* si fa riferimento alle disposizioni previste dai Codici civile, penale e di procedura penale.

**Il presente regolamento consta di n°14 articoli ed è stato approvato insieme allo statuto A.L.P.A.A. da tutti i soci fondatori in data 27 ottobre 2012.**



## Provincia di Milano

Area Sistema Produttivo, Lavoro e Welfare  
Settore formazione per le professioni del welfare e terzo settore

### **REGISTRO REGIONALE GENERALE DEL VOLONTARIATO SEZIONE PROVINCIALE DI MILANO (Legge regionale n. 1/08)**

Raccolta Generale n. 4413/2013 del 19/04/2013

Prot. n.105376/2013 del 19/04/2013  
Fasc.13.3 / 2013 / 19

**Oggetto: Iscrizione alla sezione provinciale di Milano del “Registro generale regionale del volontariato” dell’Organizzazione di Volontariato “A.L.P.A.A. Associazione Lombarda Protezione Animali e Ambiente” (L. r. n. 1/08).**

#### **IL DIRETTORE DEL SETTORE FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI DEL WELFARE E TERZO SETTORE**

Richiamati:

- . la Legge-quadro sul volontariato n. 266/91;
- . il Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso, legge regionale n. 1 del 14/02/08;
- . la Legge regionale n. 3 del 12/03/2008 che, all’articolo 12, lettera c), conferma alle Province la competenza in merito alla tenuta delle Sezioni provinciali del “Registro regionale generale del volontariato” operanti nell’ambito del territorio di competenza;
- . la D.gr. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. VII/4142/01, con la quale sono state trasferite a ciascuna Provincia le sezioni A) “Sociale”, B) “Civile”, C) “Culturale” delle Sezioni Provinciali del “Registro generale regionale del volontariato”;
- . la deliberazione della Giunta Provinciale n. 625/01 del 27/09/01, atti prov.li 83488/3608/01, con la quale si è preso atto del trasferimento e resa operativa la Sezione Provinciale di Milano del “Registro generale regionale del volontariato”.

Considerata la domanda di iscrizione alla Sezione Provinciale di Milano del “Registro generale regionale del volontariato” presentata, in data 21/01/2013 - prot. n. 23845 fasc.13.3/2013/19, dal Presidente della Organizzazione di Volontariato “A.L.P.A.A. Associazione Lombarda Protezione Animali e Ambiente” C.F. 97638050159, con sede nel Comune di Milano c.a.p. 20148 - via Saverio Altamura n. 11.

Visto il parere del Comune di Milano, richiesto dalla stessa organizzazione al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro, ricevuto l'08/03/2013 prot. n. 67997, attestante l'esistenza e, sulla base delle ispezioni effettuate, non in grado di attestare l'operatività dell'Organizzazione di Volontariato in oggetto.

Rilevato che, a seguito della richiesta di integrazione documentale in merito all'operatività della stessa Associazione, i cui termini sono stati interrotti con nota provinciale del 19/03/2013 prot. n. 76823, la documentazione pervenuta - prot. 97739 del 10/04/2013.- è da ritenersi sufficiente a comprovare lo svolgimento di attività svolte e in itinere e, pertanto, conforme ai requisiti previsti dalla L. r. 1/08.

### **D E C R E T A**

L'iscrizione al **n. MI – 615** della Sezione Provinciale di Milano del “Registro generale regionale del volontariato” della Organizzazione di Volontariato “**A.L.P.A.A. Associazione Lombarda Protezione Animali e Ambiente**” C.F. 97638050159. con sede nel Comune di Milano c.a.p. 20148 - via Saverio Altamura n. 11 - alla sezione B) Civile, area di intervento: “Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Protezione del paesaggio e della natura - Tutela e miglioramento della qualità della vita” con **Decreto n. 847 del 19/04/2013**.

Con l'iscrizione l'Organizzazione di Volontariato acquisisce la qualifica di O.N.L.U.S., come previsto dal D.lgs. 460/97, art. 10 comma 8.

Informa che la Legge regionale n. 1/08 prevede i seguenti obblighi:

- a) trasmettere alla Provincia di Milano entro il **30 Giugno** di ogni anno, i dati relativi all'attività svolta dalla Associazione ed il rendiconto economico riferiti all'anno precedente al fine di mantenere i requisiti per l'iscrizione alla Sezione Provinciale di Milano del “Registro generale regionale del volontariato”, mediante accesso al sito **www.registriassociazioni.servizirl.it** e la compilazione dell'apposito “Modello Unico” approvato dalla Regione con D.gr. n. IX/4331 del 26/10/2012 e successivamente reso informatizzato con Decreto n. 17 del 07/01/2013;
- b) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione dell'atto costitutivo, dello statuto, delle cariche sociali, del codice fiscale e delle eventuali sedi secondarie e/o operative.

Rileva, inoltre che il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa e l'inottemperanza agli obblighi sopra descritti è motivo per l'avvio del procedimento di cancellazione dalla Sezione Provinciale di Milano del “Registro generale regionale del volontariato”.

Dispone la notifica del presente provvedimento all'Organizzazione di Volontariato, alla Regione Lombardia, al Sindaco del Comune di Milano, interessati alla conoscenza dell'iscrizione.

**Il Direttore del Settore**  
dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

*Funzionario Resp.le Biagia Cuba*